CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Modifica all'articolo 117 della Costituzione

Presentata il 17 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 117 della Costituzione si attribuiscono alle regioni poteri normativi in merito ad una lunga serie di materie specifiche, fra cui l'istruzione artigiana e professionale.

L'esperienza ultraventennale dell'istituto regionale consiglia, a nostro avviso, di rivedere l'elenco delle competenze attribuite alle regioni con particolare riferimento, per l'appunto, all'istruzione artigiana professionale, per una serie di motivi che sinteticamente andiamo ad esporre.

Il dato più eclatante (anche a livello di pubblica opinione, specialmente nel momento attuale) è quello della spesa, ingente quanto infruttuosa e, comunque, incontrollabile. Ad una ricerca effettuata presso i competenti uffici della Camera, ad esempio, non è stato possibile conoscere i dati (né complessivi, né per singole regioni) certi della spesa per formazione professionale, considerato che questa viene effettuata, per alcuni programmi anche attraverso contributi comunitari e, comunque, in considerazione del fatto che risulta pressoché impraticabile la quantificazione a causa della polverizzazione della spesa stessa delle varie voci dei bilanci regionali.

Un dato è certo (ed emerge anche dalle indagini della magistratura): anche la formazione professionale è stata fonte di sperperi e di illeciti arricchimenti da parte di amministratori senza scrupoli che hanno frodato la Comunità europea e lo Stato italiano, avallando la presenza di fantomatici corsi di formazione professionale che, nel migliore dei casi, occorrevano per supportare surrettiziamente strutture alberghiere o associazioni agricole e simili.

Per altro, se si va a valutare la qualità e diversificazione dell'offerta di formazione, in termini di tipologia dei corsi e di qualità degli stessi, si può notare una ripetitività priva di fantasia e certamente

lontana da ogni reale programmazione occupazionale sul territorio regionale (di estetisti, parrucchieri, operatori sul computer è ormai piena l'Italia !). C'è, non ultimo, il problema della cosiddetta « spedibilità » del titolo conseguito. Il problema potrebbe investire questioni di costituzionalità dal momento che diplomi ed attestati hanno validità solo in ambito regionale, sicché, per esempio, un parrucchiere che abbia seguito un corso di formazione in Puglia potrà utilizzare il suo titolo solo in quella regione.

Se a queste brevi valutazioni se ne aggiunge, in fine, una di carattere più squisitamente politico, si vede come sia opportuno e necessario intervenire in questo settore. La valutazione è la seguente: l'istruzione in genere, anche quella artigiana e professionale, deve avere un coordinamento nazionale per cui sarà bene pensare a ricondurla nel suo complesso sotto l'indirizzo e il controllo del Ministero della pubblica istruzione. Tanto si può fare nel momento in cui ci si accinge per l'appunto a rivedere, nel loro complesso, le norme sulla pubblica istruzione.

La proponente raccomanda dunque all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge costituzionale che avrebbe il pregio di razionalizzare le risorse economiche dell'istruzione artigiana e professionale riconducendo questa nell'ambito della pubblica istruzione al fine di fornire ai giovani un ventaglio di ipotesi lavorative più credibili attraverso titoli realmente spendibili nel mondo del lavoro. Il tutto sottraendo ad amministratori senza scrupoli la possibilità di continuare a lucrare ai danni dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione le parole: « istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; » sono sostituite dalle seguenti: « assistenza scolastica; ».

DDL13-1013
Lire 500